



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 46 del 06/04/2021

Oggetto: GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA IN NUOVA COMPOSIZIONE A SEGUITO DELLA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 392/21 NEL PROCEDIMENTO TRA COMUNE DI TAORMINA E SALINI IMPREGILO S.P.A. (OGGI WEBUILD S.P.A.). CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- il Comune di Taormina affidava in appalto alla Impregilo S.p.A.- nella qualità di mandataria e capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la medesima e le mandanti I.C.L.A. S.p.A, COMIL S.p.A. e STUDI PROGETTI COSTRUZIONI S.p.A.- i lavori di realizzazione del collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e di parcheggi sotterranei;
- il suindicato appalto si presentava assai complesso nella sua esecuzione, pertanto, per la risoluzione delle varie riserve sollevate nel 1996, le imprese hanno avviato la procedura arbitrale ex art. 32 l. 109/94;
- con lodo arbitrale del 21/10/1997, il Comune di Taormina veniva condannato a corrispondere all' ATI summenzionata, la somma di £. 17.767.737.000 per risarcimento danni per l'anomalo andamento dell'appalto, £. 521.189.780 per prospezione dei terreni e £. 1.084.331.602 per ristoro degli oneri sostenuti per la

- progettazione esecutiva, oltre ulteriori somme per importi revisionali ed accessori;
- avverso il suddetto lodo, il Comune di Taormina ha proposto richiesta di annullamento innanzi alla Corte di Appello di Messina, la quale, con sentenza n. 323/03, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi d'impugnazione per nullità formulati dal Comune, respingendo interamente l'impugnazione;
 - il Comune di Taormina ha promosso ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 323/03 e con sentenza n. 14574 del 16 giugno 2010 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il IV- V- VI motivo del ricorso, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione;
 - con sentenza n. 192 del 26/02/2018 la Corte di Appello di Messina ha rigettato l'impugnazione principale e ha dichiarato assorbita l'impugnazione incidentale e per l'effetto ha confermato il lodo, confermando il regime delle spese processuali disposto nel primo giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Messina, dichiarando compensate le spese relative al giudizio in Corte di Cassazione, condannando il Comune di Taormina alla rifusione delle spese nei confronti delle appellate che ha liquidato in complessivi €. 54.000,00, oltre spese generali, IVA e CpA.;
 - con d.g.m. n. 116 del 13/04/2018 e d.d. n. 79 del 19/04/2018 è stato autorizzato il Sindaco a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 192 del 26/02/2018 ed è stato affidato incarico legale agli avvocati Giovanni Giacobbe e Andrea Scuderi per rappresentare e difendere l'Ente nel nuovo giudizio in Cassazione;
 - con ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 depositata in data 13/01/2021, è stato accolto il ricorso proposto nell'interesse del Comune di Taormina, è stata cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione per il nuovo esame;

Richiamata la nota acquisita al Prot. Gen. n. 1457 del 18/01/2021, dagli avvocati Giovanni Giacobbe e Andrea Scuderi i quali hanno comunicato all'Ente, che *“considerato il risultato assai utile per l'amministrazione, occorre procedere ad una nuova riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione.”*

Attesa: pertanto, l'opportunità per l'Ente di riassumere innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a).

Atteso che, con la delibera di G.C. n. 96 del 30/03/2021, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a riassumere innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a).

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune.

Ritenuto:

che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali” (...) 1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità

pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24).

Richiamata la disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con le Linee Guida n. 12/2018 e in particolare il principio di rotazione negli affidamenti degli incarichi.

Dato Atto che delibera di G.C. n. 96 del 30/03/2021, per ragioni di continuità nella difesa dell' Ente, ritiene opportuno conferire l'incarico agli avvocati Giovanni Giacobbe del foro di Roma e Andrea Scuderi del Foro di Catania, che hanno difeso l'Ente nei precedenti giudizi tra le medesime parti in causa e sono stati individuati ed incaricati a difendere l'Ente per la riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a.)

Ritenuto che il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale è pari a complessivi €. 50.000,00 onnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali e che detto importo è stato accettato dai legali interessati.

Dato atto che :ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. Z503134A21

Visti:

- gli artt.6 e50 del D.Lgsn.267/2000 s.m.i.;
- gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs.267/2000 s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 96 del 30/03/2021, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge:

Di Incaricare:

- al fine di proporre la riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra Comune di Taormina e Salini Impregilo S.P.A. (oggi Webuild s.p.a.) individuando per ragioni di continuità nella difesa dell'Ente, gli avvocati Giovanni Giacobbe del foro di Roma e Andrea Scuderi del Foro di Catania.

Di dare atto:

- che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione/tipo approvata con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 12/12/2016, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.

- che, la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a €. 50.000,00 onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali con imputazione alla Missione 1, Programma 01.02, Tit.I Macroaggregato 1.3 capitolo 10302110205 del formando bilancio 2021/2023;
- che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.

Di disporre:

- ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e Contatti*".

Di trasmettere la presente, per accettazione, agli avv.ti Giovanni Giacobbe del foro di Roma e Andrea Scuderi del Foro di Catania.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa F.F. Sig. Cacopardo Giuseppe, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

- 2) L'Avv. Giovanni Giacobbe, nato a Messina il 21/04/1933 iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Roma, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;
- 3) L'avv. Andrea Scuderi, nato a Catania il 08/04/1941 iscritto all'Albo degli avvocati del foro di Catania, e che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con la delibera di G. C. n. 96 del 30/03/2021 il Sindaco è stato autorizzato a riassumere innanzi la Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra il Comune di Taormina e Salini Impregilo S.p.A. (oggi Webuild S.p.A.)
- Con determina dell'Area Amministrativo R.G. n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente agli avv.ti Giovanni Giacobbe con studio in Roma Via Lungotevere dei Mellini, 24 e Andrea Scuderi con studio in Catania Via Vincenzo Giuffrida, 37;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina attore nella citazione in riassunzione innanzi la Corte di Appello di Messina in nuova composizione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 392/21 nel procedimento tra il Comune di Taormina e Salini Impregilo S.p.A. (oggi Webuild S.p.A.);

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e

delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di €. 50.000,00 per entrambi i legali incaricati, che sarà computata all'atto della definitiva

liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n.1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella

presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.

Art. 11 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 46 del 06/04/2021

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA IN NUOVA COMPOSIZIONE A SEGUITO DELLA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 392/21 NEL PROCEDIMENTO TRA COMUNE DI TAORMINA E SALINI IMPREGILO S.P.A. (OGGI WEBUILD S.P.A.). CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **50.000,00** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
10302110205	€ 50.000,00	371/2021	06/04/2021	2021

Taormina , 06/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

